

Circolare Mensile n. 8 di agosto 2021

AGOSTO 2021: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Contribuenti che svolgono attività con indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti - Chiarimenti.....	2
2 Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Spese sanitarie - Estensione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS.....	3
3 Rapporti di scambio tra Italia e San Marino - Fatturazione elettronica - Regole tecniche.....	5
4 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 - Comunicazione per l'accesso - Nuovi termini di presentazione.....	6
5 Agevolazioni per il settore tessile e della moda - Termini e modalità di presentazione delle domande.....	7
6 Credito d'imposta sui canoni di locazione - Ultimo trimestre 2020 - Spettanza alle associazioni sportive dilettantistiche - Esclusione.....	8
7 Recupero del primo acconto IRAP 2020 erroneamente versato - Modalità.....	9
8 Crediti d'imposta sulle commissioni bancarie e per l'acquisto o noleggio di POS - Definizione delle regole tecniche per il collegamento.....	9
9 Contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi (c.d. "bonus TV rottamazione") - Procedura di accesso all'agevolazione.....	10

1	CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CON INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) - PROROGA DEI VERSAMENTI - CHIARIMENTI
	<p>Con la ris. 5.8.2021 n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla proroga dei versamenti disposta dall’art. 9-ter del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), inserito in sede di conversione nella L. 23.7.2021 n. 106, con il quale sono stati prorogati al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; • che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021; • in relazione ai contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
1.1	<p>AMBITO APPLICATIVO SOGGETTIVO DELLA PROROGA</p> <p>La ris. 53/2021 conferma che la proroga si applica a favore dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro; • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; • applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio di cui all’art. 27 del DL 98/2011; • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. <p>Soggetti che svolgono attività agricole</p> <p>La proroga non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).</p>
1.2	<p>ESCLUSIONE DELL’ULTERIORE DIFFERIMENTO CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,4%</p> <p>La ris. 53/2021 conferma che non è possibile un ulteriore differimento dei versamenti di 30 giorni, cioè dal 15.9.2021 al 15.10.2021, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>La proroga disposta dall’art. 9-ter del DL 25.5.2021 n. 73 convertito, infatti, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.</p>
1.3	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>Come precisato dalla ris. 53/2021, in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, le rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 15.9.2021; • il 16.9.2021, con applicazione degli interessi dello 0,01%; • il 18.10.2021 (poiché il giorno 16 cade di sabato), con applicazione degli interessi dello 0,34%; • il 16.11.2021, con applicazione degli interessi dello 0,67%.
1.4	<p>RATEIZZAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA</p> <p>In caso di rateizzazione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, invece, le rate scadono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 15.9.2021; • il 30.9.2021, con applicazione degli interessi dello 0,17%;

	<ul style="list-style-type: none"> • il 2.11.2021 (poiché il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), con applicazione degli interessi dello 0,50%; • il 30.11.2021, con applicazione degli interessi dello 0,83%.
1.5	<p>MANTENIMENTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>La ris. 53/2021 ha chiarito che i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga di cui all'art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateizzazione originario.</p> <p>In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021 può considerarsi posticipato al 15.9.2021, senza applicazione di interessi.</p> <p>Interessi già corrisposti e non più dovuti</p> <p>Viene chiarito che gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive, cioè quelle scadenti dopo il 15.9.2021.</p> <p>Indicazione delle singole rate nel modello F24</p> <p>In tutti i casi, l'Agenzia sottolinea che è necessario dare evidenza, nel modello F24, del numero della rata che viene versata.</p> <p>Non è quindi possibile indicare in un unico rigo del modello F24 l'importo complessivo delle rate che vengono versate, ma occorre compilare un rigo per ciascuna rata evidenziando il relativo numero (es. "0206", "0306", ecc.).</p>
1.6	<p>VERSAMENTI SENZA UN PIANO DI RATEIZZAZIONE</p> <p>L'Agenzia ha infine precisato che qualora, entro il termine del 15.9.2021, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateizzazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione, entro il 15.9.2021, senza interessi; • in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15.9.2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
2	<p>PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - SPESE SANITARIE - ESTENSIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS</p> <p>Ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il DM 16.7.2021, pubblicato sulla G.U. 3.8.2021 n. 184, sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione telematica al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche.</p>
2.1	<p>NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI</p> <p>L'obbligo di invio telematico al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie viene esteso ai soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della Salute 9.8.2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnico sanitario di laboratorio biomedico; • tecnico audiometrista; • tecnico audioprotesista; • tecnico ortopedico; • dietista; • tecnico di neurofisiopatologia; • tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; • igienista dentale; • fisioterapista; • logopedista;

	<ul style="list-style-type: none"> • podologo; • ortottista e assistente di oftalmologia; • terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; • tecnico della riabilitazione psichiatrica; • terapeuta occupazionale; • educatore professionale; • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. <p>Sono inoltre tenuti all'invio dei dati i soggetti iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 19.5.71 n. 403.</p> <p>Comunicazione degli elenchi dei professionisti al Sistema Tessera sanitaria</p> <p>Ai fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema Tessera sanitaria da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.</p>
2.2	<p>DECORRENZA DELL'OBBLIGO</p> <p>L'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei suddetti soggetti, si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2021.</p> <p>I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2022.</p>
2.3	<p>MODALITÀ DI INVIO DEI DATI</p> <p>Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31.7.2015, 27.4.2018, 19.10.2020 e 29.1.2021.</p>
2.4	<p>TERMINI DI INVIO DEI DATI</p> <p>L'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 deve avvenire entro il 31.1.2022.</p> <p>In relazione all'anno 2021, con riferimento ai nuovi soggetti in esame viene quindi stabilita un'unica scadenza annuale, rispetto alle scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati.</p> <p>Periodicità mensile per le spese sostenute dal 2022</p> <p>A decorrere dalle spese sostenute dal 2022, per tutti i soggetti obbligati, è previsto il passaggio ad una periodicità di trasmissione mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sanitarie sono state sostenute.</p>
2.5	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo però di 50.000,00 euro. <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Primo anno di applicazione dell'obbligo</p> <p>Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • di “<i>lieve tardività</i>” nella trasmissione dei dati; • oppure di errata trasmissione degli stessi, “<i>se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata</i>”. <p>In relazione ai nuovi soggetti obbligati in esame, tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021.</p> <p>Correzione dei dati trasmessi</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i 5 giorni successivi alla scadenza; • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
3	RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - FATTURAZIONE ELETTRONICA - REGOLE TECNICHE
	<p>L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 5.8.2021 n. 211273, ha stabilito che per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere seguite le regole tecniche disciplinate dal provv. 30.4.2018 n. 89757.</p> <p>Nel provvedimento sono definite, tra l’altro, le procedure relative alla trasmissione e convalida delle fatture emesse da operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato nei confronti di operatori sanmarinesi e quelle inerenti le cessioni da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti passivi nazionali.</p> <p>Le disposizioni del DL “Crescita” (art. 12 del DL 34/2019) e quelle contenute nel successivo decreto con il quale è stata ridefinita la disciplina degli scambi fra i due Paesi (DM 21.6.2021) prevedono infatti la “<i>modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA</i>” (motivazioni del provv. 211273/2021).</p>
3.1	<p>DECORRENZA</p> <p>Dall’1.10.2021 e fino al 30.6.2022, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI), mentre dall’1.7.2022, salvi gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021), non potrà più essere utilizzato il formato cartaceo.</p>
3.2	<p>CESSIONE VERSO OPERATORI SANMARINESI</p> <p>Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino, il quale, nei quattro mesi successivi all’emissione, comunica l’esito dei controlli sul documento, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 co. 1 del DM 21.6.2021). Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l’operazione è assoggettata ad IVA e il soggetto passivo residente, stabilito o identificato in Italia è tenuto ad emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72. Accedendo ai servizi di consultazione presenti sul portale “Fatture e Corrispettivi” sarà possibile visualizzare non soltanto i dati fiscali delle fatture inviate verso San Marino, ma anche l’esito conseguente ai suddetti controlli.</p> <p>Codice destinatario</p> <p>In data 31.8.2021, l’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana. Tale codice è composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: “2R4GTO8”.</p>

3.3	<p>CESSIONI DA OPERATORI SANMARINESI</p> <p>Per quanto concerne le cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell'IVA, l'art. 7 del DM 21.6.2021 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta è versata dall'operatore economico di San Marino al proprio ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro 15 giorni, trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, trasmettendo altresì gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti; • l'Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi; • l'esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all'ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento è legittimato a operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 ss. del DPR 633/72. <p>Anche in questo caso, l'accesso ai servizi di consultazione del portale "Fatture e Corrispettivi" consente di verificare il risultato dei controlli operati dall'Agenzia delle Entrate, indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.</p> <p>In caso di cessioni verso il territorio dello Stato senza addebito d'imposta (art. 8 del DM 21.6.2021), sarà possibile visualizzare l'informazione circa l'esito positivo dei controlli, così da porre in essere la procedura di assolvimento dell'IVA prevista dall'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche (art. 8 co. 1 del DM 21.6.2021).</p>
4	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 - COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO - NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE</p>
	<p>Con il comunicato 31.8.2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha posticipato al periodo dall'1.10.2021 al 31.10.2021 la finestra temporale per la presentazione della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari 2021 (art. 57-<i>bis</i> co. 1-<i>quater</i> del DL 50/2017, come modificato dal DL 73/2021, c.d. "Sostegni-<i>bis</i>").</p>
4.1	<p>MODIFICHE APPORTATE DAL DL "SOSTEGNI-BIS"</p> <p>Il credito d'imposta deve essere calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati (e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente), sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive.</p>
4.2	<p>NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE</p> <p>Sulla base del DL "Sostegni-<i>bis</i>", era previsto che la comunicazione fosse presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021.</p> <p>A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dal DL "Sostegni-<i>bis</i>", si è reso necessario posticipare il periodo di presentazione dall'1.10.2021 al 31.10.2021.</p> <p>Restano comunque valide le comunicazioni già presentate dall'1.3.2021 al 31.3.2021 (periodo previsto originariamente).</p>
4.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p> <p>Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere quindi inviato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare" (accessibile con SPID, CNS o CIE ovvero con le credenziali Entratel e Fisconline).

5	AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TESSILE E DELLA MODA - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	<p>Con il DM 3.8.2021, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori, previste dall'art. 38-<i>bis</i> del DL 34/2020 e dalle relative disposizioni attuative.</p>
5.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato I al regolamento UE 17.6.2014 n. 651, operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.</p> <p>Le imprese devono svolgere almeno una delle attività individuate dall'art. 5 co. 3 del DM 18.12.2020, come risultante dal codice attività ATECO "prevalente" comunicato al Registro delle imprese.</p> <p>Alla data di presentazione della domanda le suddette piccole imprese devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultare iscritte e "attive" nel Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente da non più di 5 anni; • svolgere in Italia una o più delle attività economiche previste; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31.12.2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'art. 2 punto 18 del regolamento UE 651/2014; • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi; • non avere ancora distribuito utili; • non essere in situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019, ma esserlo diventate nel periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui al terzo punto.
5.2	<p>PROGETTI AMMISSIBILI</p> <p>Per accedere alle agevolazioni, le imprese che possono beneficiare delle agevolazioni devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di <i>design</i>; • progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo; • progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi; • progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; • progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali. <p>Tali progetti, inoltre, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia; • prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 50.000,00 euro e non superiori a 200.000,00 euro; • essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; • essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

<p>5.3</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione; • ai brevetti, programmi informatici e licenze <i>software</i>; • alla formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto; • al capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: <ul style="list-style-type: none"> – materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; – servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; – godimento di beni di terzi; – personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.
<p>5.4</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> <p>Le agevolazioni in esame sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, cioè secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ex art. 5 del DLgs. 123/98.</p> <p>Le domande di agevolazione possono essere presentate a Invitalia il 22.9.2021 dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Se presentate prima del termine iniziale, le istanze non saranno prese in considerazione.</p> <p>Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili da Invitalia prima dell’apertura dello sportello.</p> <p>Le domande, da sottoscrivere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) in modalità persona fisica, devono essere corredate dalla proposta progettuale e dall’ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima.</p> <p>Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.</p>
<p>6</p>	<p>CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE - ULTIMO TRIMESTRE 2020 - SPETTANZA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - ESCLUSIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 26.8.2021 n. 562, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’associazione sportiva dilettantistica, che svolga la propria attività istituzionale in un immobile locato, non può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, con riferimento all’ultimo trimestre 2020, anche se svolge attività con uno dei codici ATECO elencati negli Allegati 1 e 2 al DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), in quanto gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 riservano tale beneficio alle sole “imprese”.</p>
<p>6.1</p>	<p>CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI PER L’ULTIMO TRIMESTRE 2020</p> <p>Si ricorda che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 hanno esteso il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; • alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020;

	<ul style="list-style-type: none"> • alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 137/2020, che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020; • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati).
6.2	<p>APPLICABILITÀ ALLE SOLE IMPRESE</p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 562/2021, posto che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 riservano espressamente il credito d'imposta, per l'ultimo trimestre 2020, alle "imprese", non possono accedere al beneficio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 gli enti non commerciali che svolgano attività con i codici ATECO individuati dai suddetti allegati.</p> <p>A nulla rileva, in questo contesto, il fatto che gli artt. 8 e 8-bis del DL Ristori rinviino "in quanto compatibili" alle disposizioni dell'art. 28 del DL 34/2020 (che, al co. 4, estende il credito agli enti non commerciali), atteso che il DL "Ristori" ha espressamente ridefinito il campo soggettivo di applicazione del credito per l'ultimo trimestre 2020, limitandolo alle "imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati" rispettivamente negli allegati 1 e 2.</p>
7	<p>RECUPERO DEL PRIMO ACCONTO IRAP 2020 ERRONEAMENTE VERSATO - MODALITÀ</p> <p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.8.2021 n. 543 ha precisato le modalità di indicazione, nel modello IRAP 2021, del primo acconto IRAP 2020 erroneamente versato, pur ricorrendo i requisiti per beneficiare dell'esonero ex art. 24 del DL 34/2020.</p>
7.1	<p>INDICAZIONE DEL PRIMO ACCONTO "FIGURATIVO" 2020 NEL MODELLO IRAP 2021</p> <p>Al fine di consentire l'indicazione del primo acconto "figurativo" 2020 non versato, nel modello IRAP 2021 è stata inserita, all'interno del rigo IR25, la colonna 2 "Art. 24 - D.L. n. 34/20".</p> <p>L'acconto complessivamente versato, inclusa la prima rata di acconto "figurativa", va poi riportato nella colonna 3.</p>
7.2	<p>RECUPERO DELL'IMPORTO CORRISPOSTO ANCHE SE NON DOVUTO</p> <p>Se, pur ricorrendo i requisiti per beneficiare dell'esonero ex art. 24 del DL 34/2020, il primo acconto "figurativo" 2020 è stato comunque versato (vuoi per errore, vuoi a fini prudenziali), all'interno del rigo IR25 del modello IRAP 2021 occorre riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella colonna 2, il primo acconto "figurativo" 2020 determinato con il metodo storico (oppure con quello previsionale, se quest'ultimo dà un risultato inferiore); • nella colonna 3, la somma degli acconti versati (tra cui il primo realmente corrisposto), incluso l'importo dell'acconto "figurativo" indicato nella colonna 2. <p>L'esigenza di riportare nella colonna 3 sia il primo acconto "figurativo", sia quello effettivamente versato, scaturisce dalla necessità di consentire lo scomputo, dall'importo dovuto a saldo (da esporre nel rigo IR26, se a debito, o IR27, se a credito), altresì di quanto non versato per effetto dell'art. 24 del DL 34/2020.</p>
8	<p>CREDITI D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI BANCARIE E PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI POS - DEFINIZIONE DELLE REGOLE TECNICHE PER IL COLLEGAMENTO</p> <p>Con il provv. 6.8.2021 n. 211996, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (registratori telematici), ai fini della fruizione, da parte degli esercenti, dei crediti d'imposta previsti dagli artt. 22 co. 1-ter</p>

	<p>e 22-bis co. 1 del DL 124/2019 (introdotti dall'art. 11-bis co. 10 - 11 del DL 73/2021 convertito).</p> <p>Nello specifico, viene previsto che i suddetti requisiti tecnici sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 e successive modificazioni.</p>
9	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI (C.D. "BONUS TV ROTTAMAZIONE") - PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE
	<p>Con il DM 5.7.2021, pubblicato sulla G.U. 7.8.2021 n. 188, sono state stabilite le modalità per richiedere il contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie del digitale terrestre, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti (c.d. "bonus TV rottamazione"), previsto dall'art. 1 co. 614 della L. 30.12.2020 n. 178.</p> <p>L'agevolazione è volta a incentivare il corretto smaltimento nonché la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.</p>
9.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i residenti in Italia che, al momento della richiesta del contributo, sono intestatari del canone RAI (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone mediante il modello F24), nonché le persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati dal pagamento del canone RAI.</p> <p>L'accesso all'agevolazione non è condizionato all'ammontare dell'ISEE.</p>
9.2	<p>APPARECCHIATURE OBSOLETE</p> <p>Il riconoscimento del <i>bonus</i> è subordinato al corretto smaltimento dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2.</p> <p>Ai fini in esame si considerano "obsolete" le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente al 22.12.2018.</p>
9.3	<p>MISURA DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il contributo è riconosciuto una sola volta con riferimento all'acquisto di un solo apparecchio TV, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, e si sostanzia in uno sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell'IVA), nel limite massimo di 100,00 euro.</p> <p>Il contributo può essere richiesto dal 23.8.2021 e fino al 31.12.2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.</p> <p>Cumulabilità con il precedente contributo</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con quella prevista dal DM 18.10.2019 per l'acquisto di televisori o <i>decoder</i> idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi <i>standard</i> trasmissivi, qualora il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 20.000,00 euro, ma il cui importo è però ridotto a 30,00 euro o al minor prezzo di vendita.</p>
9.4	<p>PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Lo smaltimento dell'apparecchio deve essere effettuato presso il venditore contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta, previa consegna del modulo (allegato al DM 5.7.2021) con cui l'utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell'abbonamento RAI e la non conformità dell'apparecchio TV (in quanto acquistato antecedentemente al 22.12.2018). Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall'addetto del centro di raccolta, va consegnato all'atto dell'acquisto del nuovo apparecchio, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.</p> <p>Per applicare lo sconto il venditore è tenuto ad avvalersi del servizio telematico mes-</p>

	<p>so a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale deve trasmettere una comunicazione recante, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del venditore; • il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale; • i dati identificativi dell'apparecchio per consentirne la verifica di idoneità; • il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'IVA. <p>Ricevuta la comunicazione, l'Agenzia verifica i dati e comunica al venditore, mediante il rilascio di un'apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l'impossibilità ad applicarlo.</p> <p>Annullamento dell'operazione</p> <p>L'operazione è annullata laddove l'acquisto non si concluda o nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale.</p>
9.5	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER IL VENDITORE</p> <p>Lo sconto praticato dal venditore è recuperato dallo stesso mediante un apposito credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da indicare nella dichiarazione dei redditi; • utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6927" istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 23.8.2021 n. 55, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico. <p>A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.</p> <p>Esclusione dei limiti annui agli importi compensabili</p> <p>Al credito d'imposta in esame non si applicano i limiti annui all'utilizzo dei crediti in compensazione, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000.</p> <p>Restituzione dell'importo utilizzato</p> <p>Nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite il modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato.</p>